

# **CAMERA DEI DEPUTATI** <sup>N. 452-bis</sup> —

## **DISEGNO DI LEGGE**

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 19 settembre 1963 (Stampato n. 46)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
(MEDICI)

---

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 20 settembre 1963*

---

**(Annessi n. 2 e n. 3 allo stato di previsione della spesa)**

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 2**

**allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste  
per l'esercizio finanziario 1963-64**

---

**STATI DI PREVISIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DEGLI ENTI  
E DELLE SEZIONI SPECIALI DI RIFORMA FONDIARIA**

per l'esercizio finanziario  
dal 1° ottobre 1962 al 30 settembre 1963

---

**NOTA PRELIMINARE**

I finanziamenti per la riforma fondiaria stabiliti dalle leggi 12 maggio 1950, n. 230 (legge Sila); 21 ottobre 1950, n. 841 (legge stralcio); 10 agosto 1950, n. 647; 15 luglio 1954, n. 543; 9 luglio 1957, n. 600; 2 giugno 1961, n. 454, sono i seguenti:

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESERCIZI FINANZIARI	Enti del Mezzogiorno		Centro Nord (miliardi)	Per tutti gli Enti-legge n. 600 del 1957 (miliardi)	Per tutti gli Enti-legge n. 454 del 1961 (miliardi)	TOTALI (miliardi)
	Legge Sila (miliardi)	Legge Stralcio (miliardi)				
1	2	3	4	5	6	7
1950-51 . . . . .	4,7	28	7	—	—	39,7
1951-52 . . . . .	3,3	28	7	—	—	38,3
1952-53 . . . . .	3-	28	7	—	—	38-
1953-54 . . . . .	2-	28	7	—	—	37-
1954-55 . . . . .	2-	28	7	—	—	37-
1955-56 . . . . .	—	28	8,2	—	—	36,2
1956-57 . . . . .	—	28	8,2	10-	—	46,2
1957-58 . . . . .	—	28	8,2	34,95	—	71,15
1958-59 . . . . .	—	28	8,2	34,95	—	71,15
1959-60 . . . . .	—	28	8,2	29,95	—	66,15
1960-61 . . . . .	—	—	8-	29,95	18	55,95
1961-62 . . . . .	—	—	5-	29,95	18	52,95
1962-63 . . . . .	—	—	—	30-	18	48-
TOTALI . . . . .	15-	280	89-	199,75	54	637,75

Dette annualità, ripartite fra gli Enti e le Sezioni interessati, sono state quasi interamente utilizzate, fino al 30 settembre 1962.

Nei primi esercizi, in rispondenza alle dimensioni delle attività degli Enti, furono distribuiti fondi in misura inferiore alle dotazioni di bilancio. A partire, invece, dal 1952-53 e, più ancora, dal 1953-54, le assegnazioni di fondi sono gradualmente aumentate impegnandosi, a norma di legge, disponibilità future in corrispondenza del completamento dell'acquisizione dei terreni e dell'insediamento di decine di migliaia di famiglie di coltivatori, al fine di non ritardare i processi di insediamento degli assegnatari e di sviluppo del reddito, nell'interesse dei coltivatori e delle intere zone di riforma e di assicurare convenienze di stretto ordine economico-finanziario, come è stato illustrato nelle precedenti note preliminari.

Con legge 3 febbraio 1963, n. 110, in aggiunta ai finanziamenti indicati nel precedente prospetto, è stata autorizzata la spesa di L. 20 miliardi, per provvedere ad oneri generali e di funzionamento degli Enti e Sezioni di Riforma Fondiaria di cui all'art. 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1962-63.

Sicché, per l'esercizio 1962-63, gli Enti dispongono degli avanzi di amministrazione, derivanti dalle precedenti assegnazioni non utilizzate per intero, e dello stanziamento previsto dalla citata legge n. 110 del 1963.

Per quanto riguarda l'avvenire occorreranno idonei provvedimenti per rendere possibile l'assunzione dei nuovi compiti di sviluppo demandati agli Enti dal D.P.R. 23 giugno 1962, n. 948, emanato in applicazione della delega legislativa conferita al Governo con l'art. 32 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Si ricorda, in proposito, che tale delega ha per oggetto la determinazione e l'articolazione dei compiti di valorizzazione, ma non contiene alcuna norma di carattere finanziario.

Il criterio seguito dal legislatore, in questo caso, è diverso da quello adottato per la riforma degli ordinamenti della sperimentazione agraria, per la quale ha, invece, previsto i fondi occorrenti per l'attuazione della legge delegata (art. 6).

Evidentemente, l'adozione di un criterio diverso è stata determinata dalla circostanza che la dimensione dell'attività degli enti di valorizzazione dipenderà, in primo luogo, dalla articolazione dei compiti ed, in secondo luogo, dalla determinazione delle zone d'intervento; fasi, queste, che non possono non precedere quella della misura finanziaria degli interventi.

Del resto, ciò risponde ai normali criteri, perché, di regola, ogni legge organica — qual'è quella prevista dall'art. 32 — prescinde dalle dotazioni finanziarie, le quali vengono disposte successivamente e graduate nel tempo, in rapporto alle esigenze ed alle possibilità degli interventi stessi.

\* \* \*

Poste queste premesse, si dà una breve descrizione della struttura dei bilanci.

Essi, come di norma, si dividono in tre parti: a) entrate ed uscite effettive; b) per movimento di capitali; c) per partite compensative.

a) nelle entrate effettive hanno posto rilevante quelle traibili dalle assegnazioni annuali che il Ministero dispone a carico del proprio bilancio.

Nel corrente esercizio l'incidenza delle spese generali appare superiore a quella degli esercizi decorsi, non solo e non tanto per l'aumento del costo del personale, ma anche e soprattutto per la contrazione delle dotazioni per nuove opere ed attività varie.

Queste ultime, infatti, sono limitate alle residue disponibilità di fondi assegnati negli esercizi precedenti e non ancora utilizzati, mentre l'ultima autorizzazione di spesa — come sopra si è detto — è destinata alla copertura dei soli oneri generali e di funzionamento.

Ciò non significa che i fondi vengono prevalentemente destinati al mantenimento in servizio del personale, in quanto, oltre al completamento delle opere in corso ed all'esecuzione di opere nuove con le residue disponibilità di cui sopra, è da tener presente che varie attività d'istituto degli Enti, ed innanzi tutto l'assistenza tecnica, professionale, cooperativistica e sociale, si concretano in vere e proprie prestazioni di attività del personale.

È, inoltre, da considerare, a tale riguardo, che mediante lo stesso personale gli Enti provvedono alla esecuzione in concessione di opere pubbliche dell'importo previsto in circa 17 miliardi.

Con i cennati mezzi a sua disposizione il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste si è sforzato di mantenere in vita l'organizzazione di strutture esistenti, che il legislatore intende utilizzare per nuovi compiti, alimentandone l'attività, in attesa che nuove provvidenze legislative consentano l'assunzione effettiva e l'attuazione di tali nuovi compiti.

b) la parte « movimento di capitali » comprende, in entrata: i ricavi da alienazioni, ivi compreso il macchinario ceduto agli assegnatari; i finanziamenti per le opere pubbliche eseguite dagli Enti di riforma nella funzione di Consorzi di bonifica, quali concessionari di amministrazioni statali o della Cassa per il Mezzogiorno, nonché i finanziamenti ottenuti da Banche per temporaneo fabbisogno di Cassa ed i recuperi delle anticipazioni effettuate a favore degli assegnatari.

Tra le uscite per movimento di capitali figurano: quelle per acquisizione di beni; per restituzione di finanziamenti; per esecuzione di opere pubbliche di bonifica ottenute in concessione, nonché le anticipazioni di fondi concesse ad assegnatari e cooperative, quando non si provveda attraverso Istituti di credito.

Tali ultime operazioni rispondono alla necessità di assicurare l'esercizio agricolo nei terreni trasformati e bonificati. Ma esse vanno assumendo minore entità rispetto al passato, giacché attualmente il credito viene concesso — fatta qualche eccezione — dalle banche, mentre gli Enti intervengono con concessione di garanzie fidejussorie.

c) *le partite compensative* hanno lo scopo di porre in evidenza quei fatti amministrativi che, pur concretandosi in operazioni finanziarie, non producono effetti sul risultato amministrativo della gestione, in quanto tengono in evidenza movimenti finanziari che coincidono tanto nella entrata quanto nell'uscita.

In esse si comprendono:

- movimenti finanziari per conto terzi (riscossioni e versamenti di ritenute fiscali, previdenziali ed assicurative, depositi cauzionali, ecc.); anticipazioni a terzi e ad uffici periferici; varie;
- accantonamento di annualità per terreni assegnati;
- gestioni speciali.

Meritano particolare menzione le anticipazioni agli uffici periferici, il cui volume è notevole nei bilanci degli Enti di Riforma, ma ciò viene fatto per la necessità di tenere meglio in evidenza le operazioni finanziarie che detti Enti compiono a mezzo delle dipendenze periferiche.